SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 180.

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3138):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 30 dicembre 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 gennaio 1992 e approvato il 9 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6289):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 17 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0167

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181.

Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 316-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dalle Comunità europee».

Art. 2.

1. Nell'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «articolo 319-*bis*» sono inserite le seguenti: « , nell'articolo 319-*ter*».

Art. 3.

1. Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola «doveri,» sono inserite le seguenti: «il colpevole».

Art. 4.

1. All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola «giurisdizionale» è sostituita dalla seguente: «giudiziaria»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 316-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 3 della legge n. 86/1990 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1 della presente legge:

«Art. 316-*bis* (*Malversazione a danno dello Stato*). — Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico *o dalle Comunità europee* contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 321 del codice penale, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 86 1990, poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:

Art. 321 (*Pene per il corruttore*). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, *nell'art. 319*-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 322 del codice penale, come sostituito dall'art. 12 dellal legge n. 86 1990, poi modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:

«Art. 322 (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, *il colpevole* soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 357 del codice penale, come sostituito dall'art. 17 della legge n. 86 1990, poi modificato dall'art. 4 della legge qui pubblicata:

«Art. 357 (*Nozione del pubblico ufficiale*). — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, *giudiziaria* o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2324):

Presentato dai senatori ONORATO e COVI il 21 giugno 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 luglio 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 7, 8 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5707):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 18 giugno 1991, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione il 9, 17 luglio 1991 e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0171

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 182.

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario.

2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei *curricula* didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia.

3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 9 (*Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione*). — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente per *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2396):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 1° agosto 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 2 e 4 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5873):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0166

LEGGE 12 febbraio 1992, n. 183.

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale)*. — *1*. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera *f)* del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 1068/1953 si veda l'art. 1 della presente legge.

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, della citata legge numero 1378/1956 è il seguente: «I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2317):

Presentato dal sen. FAVILLA ed altri il 18 giugno 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 2 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 23 maggio 1991 e approvato il 19 giugno 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5774):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, VII, X, XI e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 30 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 25 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 4 dicembre 1991.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 4 gennaio 1992 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio iter.

Senato della Repubblica (atto 2317/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 22, 23 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 5774/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII, X, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla II commissione il 28 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0198

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 184.

Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerata la necessità di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta, con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 2.

Tipologia sale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende:

a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia;

b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico.

È compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di allestimenti scenici, purché realizzata nell'ambito di una sala cinematografica, per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella competenza dei comuni ai sensi dell'art. 19, punti 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per multisala l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza.

d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per cinema «drive in» il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui è possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo;

f) Per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.

Art. 3.

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 14, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

2. Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per vie normali dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le borgate appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

3. La distanza è calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

5. Gli accertamenti sono effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

7. Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

8. Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

9. Potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo risulti inferiore a tale capienza.

10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 5.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici

1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

2. Al criterio di cui al comma precedente si può, altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

3. In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km e di 1 km dal progetto locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 6.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

1. Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verrà operato tra il biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

3. Le frazioni o borgate distanti almeno due chilometri, per via normale dal più vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della Società italiana degli autori ed editori sarà rilasciato, esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della borgata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi, in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 7.

Arene estive

1. Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o borgate, in conformità di quanto stabilito dall'art. 4. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

3. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

4. Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 8.

Comuni, frazioni e borgate sprovvisti di cinema

1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di rischiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 9.

Deroghe particolari

1. Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.

2. Potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sarà revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

3. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villegianti o turisti stagionali:

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.

4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorché ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11.

5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d)* del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 10.

Rimodernamenti e trasferimenti

1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli ottocento posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

2. È consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

3. In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito — sempre che non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

Art. 11.

Multisale

1. Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell'art. 2 del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.

2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale, multisala, è consentita:

a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;

b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica/gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata);

c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune, frazione o borgata).

3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.

Art. 12.

Cinema «drive in»

1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati «drive in», descritti nell'art. 2 del regolamento viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad assicurare — per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi — le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno, e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.

2. Per l'apertura dei cinema «drive in» non si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

3. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune con popolazione superiore.

Art. 13.

Concessioni a favore dei profughi

1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto

all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 14.

Spettacoli misti

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 15.

Norme procedurali

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.

2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:

1) progetto del locale - in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente:

a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.

b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1 : 100 dell'edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

2) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per l'erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;

3) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

4) una carta topografica del comune, frazione o borgata, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema;

5) certificati della Società italiana degli autori ed editori sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, nelle ipotesi previste dal regolamento.

3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli articoli 2 e 11, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

5. A norma dell'art. 19, numeri 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivo parere sul progetto presentato,

imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;

e) comunicheranno nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:

1) il numero degli abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;

2) il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa o meno l'autorizzazione;

3) a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in attività.

6. Nel caso in cui la località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere fatta esplicita menzione.

7. Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

8. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

9. Il comune trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punto 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art. 16.

Cinema ambulanti

1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 17.

Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessione di proroga

1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.

4. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 18.

Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche

1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:

a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante «Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;

c) nella vigente normativa antisismica.

Art. 19.

1. Il decreto ministeriale 22 luglio 1988, relativo alla determinazione dei criteri per il biennio 1988-89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 in data 22 agosto 1988, prorogato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, è abrogato.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1992
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 54.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo degli articoli 3, 31, 32, 33 e 52 della legge n. 1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione centrale per la cinematografia)*. — Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la cinematografia. Detta commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) quattro rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche,di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'art. 44;

v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione;

z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

I membri di cui alle lettere da *m)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza in nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b)* a *y)* durano in carica due anni e possono essere confermati.

La commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla commissione centrale, nella sua prima riunione ed è composta:

1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g)*;

2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera *n)*;

3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p)*;

4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla leggera *l)*;

5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera *z)*.

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della commissione centrale per la cinematografia».

«Art. 31 *(Apertura nuove sale)*. - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistono peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici o a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale».

La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire trecentomila a lire novecentomila».

«Art. 32 *(Spettacoli misti)*. Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni».

«Art. 33 *(Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive)*. — Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una commissione così composta: del sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo».

«Art. 52 *(Commissione apertura sale)*. Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria di piccolo esercizio:

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle orgnizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *h)*.

La commisione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettcolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario».

Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 19, punti 5) e 9), del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario:

«Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) - 4) *(omissis)*;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuola di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) - 8) *(omissis)*;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80».

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 193/1937 converte in legge il R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

— Il R.D. n. 2643/1937 approva le norme di attuazione del R.D.L n. 1946/1936 di cui sopra.

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge n. 167/1962 reca: «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

Nota all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 31 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 44 di detta legge:

«Art. 44 *(Circoli di cultura cinematografica)*. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della

Repubblica, nonché di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 40».

Nota all'art. 12:

- La circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 ha per oggetto: «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere».

Nota all'art. 14:

Per il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 15:

- Per il testo degli articoli 31, 32 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dei punti 5) e 9) dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 si veda in nota all'art. 2.

L'allegato *B* al D.M. 30 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», riporta i simboli grafici di prevenzione incendi.

L'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, è così formulato:

«Art. 141. — Per l'applicazione dell'art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il podestà [ora sindaco, *n.d.r.*] del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per l'ogggetto della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 si veda in nota all'art. 12.

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971 recante «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili»:

«Art. 27 *(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)*. — Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 26 del regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. n. 384/1978:

«Art. 26 *(Sale e luoghi per riunioni e spettacoli)*. — Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona nella sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallo deve essere orizzontale».

92G0228

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1991.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria del Carnevale, manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria del Carnevale, manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa:

Decreta:

Art. 1.

La lotteria del Carnevale, manifestazione 1992, abbinata ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano, ha inizio il 20 dicembre 1991 e si concluderà il 3 marzo 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti sessantaquattro serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Viareggio il giorno 3 marzo 1992, alle ore 19, presso l'Hotel Royal, via Carducci n. 44.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 3 marzo 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i comuni di Viareggio e Putignano e con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano.

L'abbinamento del biglietto vincente il primo premio, e conseguentemente di quello vincente il secondo premio, sarà determinato dal numero delle preferenze espresse dal pubblico sulle proposte del Carnevale di Viareggio e Putignano utilizzando la cartolina di partecipazione ai premi settimanali.

L'abbinamento dei biglietti vincenti dal terzo al ventesimo premio sarà invece determinato dalla graduatoria ufficiale dei carri redatta dalle rispettive giurie di Viareggio e Putignano iniziando dal carro vincente il primo premio di Viareggio e alternando i successivi fra Putignano e Viareggio.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* tra i due comuni, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i due comuni classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno dei posti della classifica redatta dalle rispettive giurie di Viareggio e Putignano per l'attribuzione dal terzo al ventesimo premio, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei carri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di carri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria del Carnevale, manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di giovedì 27 febbraio 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 19 del giorno 3 marzo 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Viareggio per le ore 20 di sabato 29 febbraio 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

p. *Il Ministro*: SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 1

92A0977

DECRETO 13 febbraio 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, con nota 14 dicembre 1991 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Macerata per astensione dal lavoro del personale nel giorno 22 ottobre 1991 e per assemblea del personale nel giorno 23 ottobre 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nei giorni 22 ottobre 1991 e 23 ottobre 1991, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data non ché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0932

DECRETO 26 febbraio 1992.

Procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633, e successive modificazioni, che disciplina l'esecuzione dei rimborsi relativi all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, come sostituito dal decreto ministeriale 15 febbraio 1979, concernente modalità per l'esecuzione delle disposizioni recate dal predetto art. 38-*bis*;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, concernente, fra l'altro, il rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascun periodo di imposta;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 47, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi predetti;

Considerato che occorre provvedere alla emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 4 e 5, del menzionato decreto n. 47;

Decreta:

Art. 1.

Al rimborso dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, ovvero degli interessi concernenti crediti già rimborsati, risultanti dalle dichiarazioni annuali riguardanti periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascun periodo di imposta, provvedono i competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti di esecuzione, utilizzando i fondi della riscossione e adottando le semplificazioni previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I rimborsi sono eseguiti mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale, firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto.

I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Non è richiesto il visto ispettivo previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 15 febbraio 1979.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 1, si prescinde dalla prestazione delle garanzie previste dall'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano la sospensione del rimborso, a norma dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, l'ufficio si avvale dei dati e delle informazioni acquisibili tramite il sistema dell'anagrafe tributaria.

Art. 5.

Qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l'ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale.

Nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito di imposta sia stato ceduto a terzi, il titolo di spesa è intestato direttamente al cessionario del credito stesso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1015

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno 1991, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e; in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, relativo al FEOGA - Sezione orientamento;

Viste le proprie delibere in data 28 giugno 1990 e 30 luglio 1991, con le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, sono stati determinati nei limiti massimi di 650 miliardi di lire per l'anno 1991 e di 670 miliardi di lire per l'anno 1992 i fabbisogni finanziari, statali e regionali, connessi all'attuazione delle politiche comunitarie, relative al settore «lavoro»;

Vista la propria delibera del 30 maggio 1991 con la quale è stato definito, coordinato e finanziato, ai sensi dell'art. 2, punto *c)*, e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, il programma degli interventi

finanziari da effettuarsi nel 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo n. 1), nonché di altre azioni cofinanziate dalle Comunità europee negli stessi territori;

Vista la propria delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale è stata modificata dalla delibera in data odierna;

Visto l'art. 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente l'adozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, che destina il 10% del Fondo di rotazione, istituito con la legge n. 845/78, al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 dell'art. 1 della citata 10 aprile 1991, n. 125;

Visti gli articoli 25, comma 10, e 26 della legge n. 223/91, concernenti il finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 della stessa legge, nonché l'obbligo di evidenziare le spese per dette azioni al fine di beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione delle Comunità europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5-*b)* di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che sopprime la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 e trasferisce i relativi compiti consultivi alla Conferenza Stato-regioni istituita con lo stesso decreto;

Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 per l'esercizio 1991, per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo;

Tenuto conto della mancata utilizzazione delle autorizzazioni di spesa di cui alla propria delibera del 20 dicembre 1990 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 e all'art. 5 della legge n. 183/87, per importi pari rispettivamente a 60,838 miliardi di lire ed a 84,722 miliardi di lire;

Considerato che la riprogrammazione effettuata nella sede comunitaria ha portato ad una modificazione dei contributi del Fondo sociale europeo;

Considerato che la presente delibera ricomprende interventi che hanno formato oggetto della delibera del 30 maggio 1991;

Considerato che, per l'esercizio 1991, la dotazione finanziaria del citato Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/78 viene prevista in 552,038 miliardi di lire, secondo le indicazioni di bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che tale somma risulta comprensiva del cofinanziamento per iniziative assunte in base alle leggi n. 125/91 e n. 223/91 sovracitate;

Ritenuto che, in conformità della vigente normativa comunitaria, alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di sostegno previsti dal citato regolamento CEE n. 2052/88 va applicato il criterio della flessibilità e che, in armonia a detto criterio, può essere modulata, per entità e temporalmente, l'erogazione delle risorse relative al cofinanziamento nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 21 gennaio 1992;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 *b)*, per l'anno 1991, ammontano a 905,870 miliardi di lire e si articolano come nell'allegato, che fa parte integrante della presente delibera.

Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo «Stato», sono assicurate, per l'anno 1991, in via prioritaria, dalle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le ulteriori esigenze finanziarie sono assicurate dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 entro il limite di 78,296 miliardi di lire, come indicato nell'allegato che comprende interventi già programmati per le regioni dell'obiettivo 1 con la delibera del 30 maggio 1991 richiamata in premessa. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti nel corso dell'anno 1992.

Nell'ambito delle risorse attribuite dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, le regioni prevedono anche finanziamenti per progetti formativi in favore delle donne, previsti dall'art. 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché quelli finalizzati al reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e della mobilità, di cui alla legge n. 223/91.

Le regioni, inoltre, verificheranno che gli operatori nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità e sgravi contributivi.

Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attività finanziate, di modifiche ai quadri comunitari di sostegno e di eventuale redistribuzione di risorse collegate agli effettivi utilizzi, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente delibera.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

CONTRIBUTI FONDO SOCIALE EUROPEO (in milioni di lire)
ANNO 1991 (per memoria)

REGIONI	Ob. 3 e 4	Di cui per donne ex legge n. 125/91	Ob. 2	Ob. 5-b	Totale FSE	Regioni	Cofinanziamenti pubblici Stato			Altri finanziam.	Totale
							Legge n. 845/78	Legge n. 183/87	Altre risorse		
Valle d'Aosta	2.673		3.479		6.152	1.504	5.217	798			7.519
Piemonte	34.109		20.737	284	55.130	13.476	46.756	7.149			67.381
Lombardia	62.240		2.104		64.344	15.729	54.570	8.344			78.643
Prov. aut. Trento	6.853			870	7.723	1.888	6.550	1.001			9.439
Prov. aut. Bolzano	5.699			651	6.350	1.552	5.385	824			7.761
Friuli-Venezia Giulia	17.578				17.578	4.297	14.908	2.279			21.484
Veneto	30.964		1.504	2.970	35.438	8.663	30.055	4.595			43.313
Liguria	16.420		17.525		33.945	8.298	28.788	4.402			41.488
Emilia-Romagna	51.545				51.545	12.600	43.716	6.684			63.000
Toscana	14.711		14.488	2.880	32.079	7.842	27.206	4.160			39.208
Umbria	7.342		4.918	600	12.860	3.144	10.907	1.667			15.718
Marche	10.727		1.259	3.495	15.481	3.784	13.129	2.008			18.921
Lazio	43.851		5.838	2.975	52.664	12.873	44.664	6.830			64.367
P. O. 1,2	20.277				20.277		28.700				28.700
Ministero esteri	2.673				2.673				3.267		3.267
Ministero lavoro	4.051				4.051				4.951		4.951
Enti pubblici	34.935				34.935					42.698	42.698
Totale	366.648		71.852	14.725	453.225	95.650	360.551	50.741	8.218	42.698	557.858
			Ob. 1								
Abruzzo	20.221		12.498		32.719	3.524	12.224	1.870			17.618
Molise	5.400		4.050		9.450	1.018	3.531	540			5.089
Campania	37.031		25.000		62.031	6.680	23.177	3.544			33.401
Puglia	47.358		22.581		69.939	7.352	26.132	3.996			37.660
Basilicata	46.915		24.446		71.361	7.685	26.663	4.077			38.425
Calabria	38.072		6.099		44.171	4.757	16.505	2.523			23.785
Sicilia	70.706		35.355		106.061	11.422	39.628	6.060			57.110
Sardegna	51.490		35.072		86.562	9.322	32.343	4.945			46.610
P. O. 1,2	11.308				11.308		11.284				11.284
Ministero esteri	2.620				2.620				1.411		1.411
Enti pubblici	47.362		93.073		140.435					75.619	75.619
Totale	378.483		258.174		636.657	51.940	191.487	27.555	1.411	75.619	348.012
TOTALE GENERALE	745.131	65.028	330.026	14.725	1.089.882	147.590	552.038	78.296	9.629	118.317	905.870

Per determinare le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 845/78 si è proceduto sommando le risorse esuberanti per il 1990 pari a lire 60.838 milioni alle risorse del bilancio di previsione Fondo di rotazione ex lege n. 845/78 per il 1991 pari a lire 491.200 milioni.

In tale somma è compreso l'accantonamento disposto per gli interventi di cui alla legge n. 125/91, art. 3, in quanto nella delibera sono previsti gli interventi del Fondo sociale europeo per le finalità della predetta legge.

92A0911

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Modificazione alla deliberazione 20 dicembre 1990 relativa agli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1990 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987 il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo;

Vista la nota n. 4639 del 16 dicembre 1991 con la quale il Ministero del lavoro ha chiesto di modificare la surriferita delibera per adeguare l'entità del cofinanziamento alle reali necessità conseguenti alla conclusiva definizione delle spese delle azioni formative poste in essere nel corso dell'anno 1990 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Considerata la mancata utilizzazione delle disponibilità, individuate nella citata delibera del 20 dicembre 1990, dei fondi di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 5 della legge n. 183/1987 ammontanti, per l'anno 1990, rispettivamente, a lire 60,838 miliardi e a lire 84,722 miliardi;

Delibera:

Le assegnazioni già disposte con la delibera del 20 dicembre 1990 per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, nonché *5b;* per l'anno 1990, sono modificate secondo l'allegata tabella *A*.

Le somme, indicate nella medesima delibera del 20 dicembre 1990, dei fondi di rotazione previsti dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e dall'art. 5 della legge n. 183/1987 non utilizzate nell'anno 1990 ed ammontanti, rispettivamente, a lire 60,838 miliardi ed a lire 84,722 miliardi, sono rese disponibili per il successivo anno 1991.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

TUTTI GLI OBIETTIVI - ANNO 1990

REGIONE	Fondo sociale europeo utilizzato			Necessità di cofinanziamento Totale	Regione	Stato
	Ob. 3 e 4	Ob. 2	Totale			
Valle d'Aosta	2.358	1.614	3.972	4.855	971	3.884
Piemonte	20.863	4.655	25.518	31.189	6.238	24.951
Lombardia	17.470	139	17.609	21.522	4.304	17.218
Prov. aut. di Trento	5.377	—	5.377	6.572	1.314	5.258
Prov. aut. di Bolzano	4.331	—	4.331	5.294	1.059	4.235
Friuli-Venezia Giulia	11.596	—	11.596	14.173	2.835	11.338
Veneto	21.539	1.015	22.554	27.566	5.513	22.053
Liguria	4.431	705	5.136	6.277	1.255	5.022
Emilia-Romagna	46.544	—	46.544	56.887	11.377	45.510
Toscana	9.415	4.455	13.870	16.952	3.390	13.562
Umbria	4.421	1.787	6.208	7.588	1.518	6.070
Marche	8.072	294	8.366	10.225	2.045	8.180
Lazio	17.609	—	17.609	21.522	4.304	17.218
		Ob. 1				
Abruzzo	10.484	4.696	15.180	8.174	1.635	6.539
Molise	6.233	3.286	9.519	5.125	1.025	4.100
Campania	10.544	2.059	12.603	6.786	1.357	5.429
Puglia	31.860	16.020	47.880	25.781	5.156	20.625
Basilicata	16.597	4.177	20.774	11.186	2.237	8.949
Calabria	22.114	2.502	24.616	13.255	2.651	10.604
Sicilia	38.346	16.176	54.522	29.358	5.872	23.486
Sardegna	4.673	2.152	6.825	3.675	735	2.940
Totale	314.877	65.732	380.609	333.962	66.791	267.171

Somma prevista dalla delibera CIPE per il 1990: L. 328.009 milioni a carico della legge n. 845; L. 267.171 milioni necessari per il totale cofinanziamento; L. 60.838 milioni quale avanzo di gestione.

92A0910

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1992.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali». (Provvedimento n. 3/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito, tra l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si formano per effetto del tempo intercorrente tra l'accertamento degli oneri straordinari e il loro effettivo rimborso;

Visto il provvedimento CIP n. 30 del 18 dicembre 1991 con il quale, tra gli altri, è stato ratificato il provvedimento CIP n. 6/1991;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto;

Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 trasmessa con nota n. 630451 del 29 gennaio 1992 con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'ENEL, al 31 dicembre 1990, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti ad altre imprese;

Visto l'accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'industria e l'ENEL in data 10 aprile 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzando le disponibilità del conto per il rimborso all'ENEL degli oneri straordinari, corrisponderà all'ENEL come dalla relazione citata in premessa:

a) l'importo di 2.488.388 milioni di lire;

b) l'importo complessivo di 22.168,8 milioni di lire da riservare alle imprese di cui all'allegata tabella.

2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con provvedimenti CIP n. 11/1990 del 28 marzo 1990, n. 2/1991 del 30 gennaio 1991, n. 6/1991 del 10 aprile 1991 e n. 32/1991 del 18 dicembre 1991, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, saranno aumentati, dal 1° gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

TABELLA

Somme da corrispondere all'ENEL per rimborsi alle imprese appaltatrici per la costruzione della centrale nucleare di Trino 2 e ad un'impresa per forniture di elementi di combustibile alle centrali di Trino 1 e di Caorso:

Nome società	Milioni di lire
Sepa S.p.a.	2.663,9
Degalift S.p.a.	10.236,7
Combustibili nucleari S.p.a.	9.268,2

92A0933

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 febbraio 1992.

Sostituzione di componenti di commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991 e n. 5948 del 28 gennaio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, successivamente modificata con delibera n. 5579 del 27 novembre 1991, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la determinazione n. 95 del 23 dicembre 1991 con cui il Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede in Milano ha

proceduto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla sostituzione del dott. Renato Tullio Ferrari, dimessosi dalla carica di membro effettivo della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, con il prof. Luigi Venegoni;

Vista la delibera in data 11 dicembre 1991 dell'assessore dell'industria, commercio ed artigianato della regione autonoma Valle d'Aosta, con cui si è proceduto, ai sensi della suddetta disposizione regolamentare, alla sostituzione del dott. Agostino Sinico, dimessosi dalla carica di membro effettivo della commissione della Valle d'Aosta per l'albo dei promotori di servizi finanziari, con l'avv. Domenico Palmas;

Vista la nota in data 13 febbraio 1992 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con sede in Ancona, ha comunicato di aver deliberato, ai sensi della medesima disposizione regolamentare, la sostituzione della dott.ssa Teresa Micaletti, segretario della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari, collocata a riposo, con la rag. Mara Guidi;

Vista la nota in data 17 dicembre 1991 con la quale l'Associazione nazionale agenti servizi finanziari ha comunicato di aver proceduto, ai sensi della più volte citata disposizione regolamentare, alla sostituzione del sig. Francesco Ponzetta, membro supplente della commissione della Puglia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, con il sig. Giuseppe De Palo;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il dott. Renato Tullio Ferrari, nominato dal presidente della camera di commercio di Milano membro effettivo della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito dal prof. Luigi Venegoni.

Il dott. Agostino Sinico, nominato dall'assessore dell'industria, commercio ed artigianato della regione autonoma Valle d'Aosta membro effettivo della commissione della Valle d'Aosta per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito dall'avv. Domenico Palmas.

La dott.ssa Teresa Micaletti, nominata dal presidente della camera di commercio di Ancona segretario della commissione delle Marche per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituita dalla rag. Mara Guidi.

Il sig. Francesco Ponzetta, nominato dall'Associazione nazionale agenti servizi finanziari membro supplente della commissione della Puglia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito dal sig. Giuseppe De Palo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Roma, 18 febbraio 1992

Il presidente: PAZZI

92A0936

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, frazione Civesino, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione di un edificio esistente da parte di Ferraboschi Pierangela. (Deliberazione n. V/12875).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Ferraboschi Pierangela per la realizzazione di ristrutturazione edificio esistente su area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, frazione Civesino, mappali 68, 119, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto regionale 25 marzo 1981, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, in base all'attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale così come evidenziato dalla delibera della giunta municipale n. 449 del 20 maggio 1991;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad

essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'edificio esistente nonché della proposta progettuale tesa alla conferma dei caratteri edilizi già presenti sull'area;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del pianto paesistico, consistenti nella salvaguardia generalizzata dei caratteri antropici propri della campagna posta a sud di Milano;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese, frazione Civesino, mappali 68, 119, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Giuliano Milanese, frazione Civesino, copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A0913

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sulzano dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Coccaglio. (Deliberazione n. V 14502).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona Coccaglio, per la realizzazione di elettrodotto bassa tensione su area ubicata nel comune di Sulzano, mappali 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 45, 61, 62, 46, 49, 43, foglio n. 16, sottoposta a vincolo paesag-

gistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, in base all'attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale, che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sulzano, mappali 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 45, 61, 62, 46, 49, 43, foglio n. 16, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Sulzano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio Val Trompia dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di una pista sciistica e dell'impianto di innevamento artificiale da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/14507).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n.54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Collio Val Trompia (Brescia) per la realizzazione di pista sciistica ed impianto innevamento artificiale su area ubicata nel comune di Collio Vai Trompia (Brescia), mappali 3, 5, 29, 4, 28, 34, 31, 33, 60, 25 e 43, foglio 30, mappale 10, foglio 34 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel potenziamento degli impianti turistici, componente economica prevalente della comunità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente e delle esigenze della stazione invernale di avere una pista di rientro;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio Val Trompia (Brescia), mappali 3, 5, 29, 4, 28, 34, 31, 33, 60, 25 e 43, foglio 30, mappale 10, foglio 34, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Collio Val trompia (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0915

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto, vasca di accumulo ENEL, serbatoio in località Braccia e vasche di interruzione da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/14624).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Caspoggio (Sondrio) per la realizzazione di un'acquedotto, vasca di accumulo ENEL, serbatoio in località Braccia e vasche di interruzione su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 34, 102, 104, 136 e 105, foglio 6 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, come da deliberazione del consiglio comunale n. 1213/60 del 3 giugno 1988;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che i lavori in contesto, resi urgenti ed indifferibili per la loro rilevanza pubblica e sociale, hanno causato un limitato impatto ambientale e non si è proceduto al taglio di alberi di alto e basso fusto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 34, 102, 104, 136 e 105, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Caspoggio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0916

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Moltrasio dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Como. (Deliberazione n. V/14980).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state

delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da ENEL - Zona di Como per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione su area ubicata nel comune di Moltrasio, mappali 3280, 3277, 3276, 3272, 2884, 3271, 3269, 3268, 3266, 3264, 3262, 3152, 1089, 3261, 3260, 3256, 3255, 3251, 3247, 3246, 3245, 3244, 3239, 3238, 3237, 3236, 3226, 3225, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220, 3219, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214 e 4082, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze ancora prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Moltrasio, mappali 3280, 3277, 3276, 3272, 2884, 3271, 3269, 3268, 3266, 3264, 3262, 3152, 1089, 3261, 3260, 3256, 3255, 3251, 3247, 3246, 3245, 3244, 3239, 3238, 3237, 3236, 3226, 3225, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220, 3219, 3218, 3217, 3216, 3215, 3214 e 4082, dall'ambito territoriale n 4, individuato con deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Moltrosio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 novembre 1991

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un'acquedotto rurale da parte del Consorzio Alpe Arcoglio di Triangia. (Deliberazione n. V/14979).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio Alpe Argoglio per la realizzazione di un'acquedotto rurale su area ubicata nel comune di Torre Santa Maria, mappali 195, 197, 198, 199, foglio 25, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione n. 7 del consiglio comunale di Torre Santa Maria in data 12 aprile 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale, consistente nel dotare del servizio di erogazione dell'acqua potabile utenza attualmente priva;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi (sociali) ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione al limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Santa Maria, mappali 195, 197, 198 e 199, foglio 25 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Torre di Santa Maria copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affiché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0918

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243.650	1243.650	1243.75	1243.650	1243.650	1243.650	1243.940	1243.650	1243.650	1243.650
E.C.U.	1535.550	1535.550	1535	1535.550	1535.550	1535.550	1535.350	1535.550	1535.550	1535.550
Marco tedesco	750.090	750,090	750	750.090	750.090	750,090	750.080	750,090	750.090	750.090
Franco francese	220.650	220.650	221	220.650	220,650	220,650	220.670	220.650	220.650	220.650
Lira sterlina	2162.650	2162.650	2163	2162.650	2162.650	2162.650	2163.050	2162.650	2162.650	2162.650
Fiorino olandese	666.780	666.780	666.500	666.780	666.780	666.780	666.740	666.780	666.780	666.780
Franco belga	36.484	36.484	36.460	36.484	36.484	36.484	36.482	36.484	36.484	36.484
Peseta spagnola	11,972	11.972	12 -	11.972	11,972	11.972	11,972	11.972	11.972	11.972
Corona danese	193,570	193.570	193.500	193.570	193.570	193,570	193.530	193.570	193,570	193,570
Lira irlandese	2002.400	2002,400	2001 -	2002,400	2002.400	2002.400	2002.750	2002.400	2002.400	
Dracma greca	6,514	6,514	6.500	6.514	6.514	6.514	6.516	6.514	6.514	
Escudo portoghese	8,727	8,727	8,730	8.727	8,727	8.727	8.724	8.727	8.727	8.727
Dollaro canadese	1046,850	1046,850	1048 -	1046,850	1046,850	1046.850	1046.300	1046.850	1046.850	1046.850
Yen giapponese	9,610	9,610	9,640	9,610	9.610	9,610	9.610	9,610	9,610	9,610
Franco svizzero	828,050	828,050	827.500	828,050	828.050	828.050	828.020	828.050	828.050	828,050
Scellino austriaco	106.603	106,603	106,600	106.603	106,603	106,603	106.602	106.603	106.603	106.603
Corona norvegese	191,510	191,510	191,250	191,510	191,510	191,510	191.500	191,510	191.510	191.510
Corona svedese	207,040	207,040	207.500	207,040	207.040	207,040	207,040	207.040	207,040	207.040
Marco finlandese	273,960	273,960	274 —	273,960	273,960	273.960	273,950	273,960	273,960	
Dollaro australiano	928,500	928.500	932	928,500	928.500	928.500	928,490	928.500	928.500	928.500

Media dei titoli del 24 febbraio 1992

Rendita 5% 1935 57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 100,650
» 12% (Beni Esteri 1980) 103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 88,900
» » » 21- 4-1987/94 88,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95 100,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95 99,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . . 100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . . 100,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . . 100,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . . 100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . . 100,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . . 100,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . . 100,525

Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 . . . 98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . . 100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . . 100,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . . 99,700
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 . . 99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . 99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . 98
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . 99
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . 101 -
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . 102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II 102,200
» » » TR 2,5% 1983/93 99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92 100
» » » » 19- 5-1986/92 100,225
» » » » 20- 7-1987/92 100,125
» » » » 19- 8-1987/92 100,500
» » » » 1-11-1987/92 100,125
» » » » 1-12-1987/92 100,100
» » » » 1- 1-1988/93 100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,200
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,525
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,850
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,175
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,825
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,325
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,275
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,450
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,200
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101 —
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,600
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,850
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,875
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101 —
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,125
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,975
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,475
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,175
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,175
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,875
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,625

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 3-1992	99,675
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,700
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,625
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,675
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,900
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,850
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,350
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,450
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,450
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,625

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	99,600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,100
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,700
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,475
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,175
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,800
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,200
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,450
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,625
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,675

92M24022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche»

Si comunica che con decreto ministeriale n. 734/R in data 8 gennaio 1992 è stato revocato d'ufficio il decreto n. 12.703 relativo alla registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche» della ditta estera Shiley Incorporated - California (USA), rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Iris S.r.l., codice fiscale 07258610158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Prudenzio, 16.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio, e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

92A0992

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ed autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 119/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinali:

CONTROL - 30 compresse × mg 1 e 20 compresse × mg 2,5;
DARKENE - 30 compresse;
FELISON - 30 capsule × mg 15 e 30 capsule × mg 30;
GASTROMET - 50 compresse × mg 200 e 50 compresse × mg 400;
NEUTROLAC - 36 compresse masticabili.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Oggetto del decreto: autorizzazione ad effettuare la produzione delle specialità medicinali di cui sopra oltre che nello stabilimento consortile sito in Valeggio sul Mincio (Verona) anche in quello consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 120/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CALMOGEL» (isotipendile cloridrato).

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via A. Kuliscioff, 37.

Oggetto del decreto: modifica della denominazione del prodotto (denominazione precedente: Adantol) modifica della confezione «tubo da 20 g di gel» a «tubo da 30 g di gel».

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge 67/1988:

a) tubo da g 30 di gel;
codice: 013941051 (in base 10) 0F9G9V (in base 32);
classe: *c)*;

b) tubo da g 100 di gel;
codice: 013941063 (in base 10) 0F9GB7 (in base 32),
classe: *c)*.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti (g 100 di gel), prodotti anteriormente alla modifica, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

I lotti (g 20 di gel), prodotti anteriormente alla modifica, possono essere mantenuti in commercio fino al 30 settembre 1992.

Decreto n. 121/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: TONOCALCIN (salcatonina), 5 fiale-siringa 50 U.I., 5 fiale siringa 100 U.I. codici n. 025857071 e 025857083.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Oggetto del decreto: modifica di confezionamento da fiale a fiale-siringa.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 122/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: ROMILAR EXPECTORANS sciroppo.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. - Milano.

Oggetto del decreto: modifica di composizione dei principi attivi secondo la formulazione di seguito indicata: 100 ml contengono: destrometorfano bromidrato 300 mg; ammonio cloruro 1,8 g. Eccipienti: sodio benzoato 150 mg; acido citrico monoidrato 13,35 mg; aroma di fragola 25 mg; saccarosio 74,6 g; acqua depurata q.b. a ml 100.

Produttore: Roche S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge 67/1981:

1 flacone da 100 ml di sciroppo;
codice 015953021 (in base 10) 0H6V3X (in base 32) prezzo L. 3.835;
classe *a)* con la partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura prevista dalle norme vigenti.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino al 30 settembre 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 123/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LUTRELEF» (gonadorelina).

Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Corti, 11, codice fiscale 07676940153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società Ferring S.r.l. di Milano (precedente titolare Ferring Arzneimittel GmbH di Kiel Germania). Autorizzazione a far effettuare la produzione della specialità medicinale succitata dalla Ferring Arznimittel GmbH nello stabilimento sito in Kiel (Germania).

Confezione autorizzata, codice e classificazione attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge 67/1988:

1 flaconcino di liofilizzato da 0,8 mg + 1 flaconcino di solvente + 2 componenti sterili per microinfusione.
codice: 026948012 (in base 10) 0TQDFD (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 124/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DOLOCYL» (Ibuprofen) 10 compresse da 200 mg cod. 025636034.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata (precedente titolare: SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a.). Autorizzazione ad effettuare la produzione nello stabilimento comune, sito in Milano, via B. Quaranta, 12. Autorizzazione a modificare la denominazione della specialità medicinale, precedentemente denominata «Prontalgin».

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 125/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «MIACALCIC» (calcitonina sintetica di salmone) nella forma spray endonasale.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5, codice fiscale 00404510588 (precedente titolare: LPB Istituto farmaceutico S.p.a. di Cinisello Balsamo, Milano), con autorizzazione alla produzione, controllo e confezionamento da parte della società titolare dell'A.I.C., via B. Quaranta, 12. Autorizzazione a fare effettuare le operazioni terminali di confezionamento anche nello stabilimento comune sito in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 126/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TIMUNOX» (timopentina).

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 05823290159.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarietà dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata (precedente titolare: Cilag GmbH di Sulzbach, Germania). Autorizzazione a far effettuare la produzione ed il confezionamento (in fiale o in flaconi) dalla società Janssen Pharmaceutica NV nello stabilimento sito in Beerse (Belgio) nonché a far effettuare le operazioni terminali di confezionamento (astucciamento, inserimento dei fogli illustrativi) ed i controlli sul prodotto finito dalla società Cilag AG nello stabilimento sito in Schaffhausen - Svizzera.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 127/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale:

TANRIX (vaccino antitetanico) 1 fiala ml 0,5 (1 dose);
DITANRIX (vaccino antidifterico antitetanico) 1 fiala ml 0,5 (1 dose);
TRITANRIX (vaccino antidifterico, antipertosse, antitetanico) 1 fiala ml 0,5 (1 dose).

Titolare A.I.C.: Smith Kline Beecham Biologicals S.A. - Rixensart (Belgio) rappresentata in Italia dalla società Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867930158.

Oggetto del decreto:

1) trasferimento della titolarietà delle A.I.C. alla società estera sopraindicata e della relativa rappresentanza alla succitata società italiana.

2) modifica di denominazione: da Tetanol a Tanrix; da vaccino DT Behringwerke a Ditanrix e da vaccino DPT Behringwerke a Tritanrix;

3) modifica di composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata: principi attivi: invariati. Eccipienti: per Tanrix: idrossido di alluminio mg 3.0, cloruro di sodio mg 8,5, timerfonato di sodio mg 0,05, acqua distillata q.b. a 1 ml; per Ditanrix: idrossido di alluminio mg 3, cloruro di sodio mg 8,5, timerfonato di sodio mg 0,05, acqua distillata q.b. a ml 1;

4) modifica di stabilimento:

produzione: da effettuarsi, da parte della società estera Behringwerke AG, presso il proprio stabilimento di Marburg Lahn - Germania;

operazioni di infialamento e controlli: da effettuarsi, da parte della società Smith Kline Beecham Biologicals S.A. nel proprio stabilimento di Rixensart - Belgio;

operazioni terminali di confezionamento (astucciamento, inserimento fiale e foglio illustrativo) sia da parte della società estera Smith Kline Beecham Biologicals S.A. nel proprio stabilimento di Rixensart - Belgio, sia da parte della società Smith Kline e French S.p.a. negli stabilimenti consortili siti in Milano, viale Ortles, 12 e in Baranzate di Bollate (Milano) via Zambeletti.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge 67/1988:

TANRIX:
a) 1 fiala ml 0,5 (1 dose);
codice: 020956037 (in base 10) 0MZJW5 (in base 32);

DITANRIX:
a) 1 fiala ml 0,5 (1 dose);
codice: 020967030 (in base 10) 0MZVMQ (in base 32);

TRITANRIX:
a) 1 fiala ml 0,5 (1 dose);
codice: 021328063 (in base 10) 0NBW54 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Non esistono in commercio, per i vaccini Tanrix e Ditanrix, lotti di prodotti con la composizione in eccepienti precedentemente autorizzata.

Decreto n. 128/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «URSILON» (acido ursodesossicolico), nelle forme «125» capsule da mg 125 e capsule da mg 250.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/4, codice fiscale 02578030153.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata (precedente titolare: Erbamont Italia B.V.). Autorizzazione a far effettuare la produzione il confezionamento ed i controlli dalla società Ellem industria farmaceutica S.r.l. nello stabilimento comune sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 129/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LANTANON» (mianserina cloridrato) compresse.

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia, 15.

Oggetto del decreto:

autorizzazione a far effettuare la produzione dalla consociata estera N.V. Organon nello stabilimento sito in Oss (Olanda);

autorizzazione alla modifica di composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione indicata.

Eccipienti: amido di patate mg 30, silice precipitata mg 6, magnesio stearato mg 0,6-3, metilcellulosa mg 3, calcio fosfato bibasico q.b. a mg 300, idrossipropilmetilcellulosa circa mg 2,50, polietilenglicol 8000 circa mg 0,125, titanio diossido circa mg 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 130/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «NICORETTE» (resinato di nicotina).

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia Terapeutics AB - Helsingborg (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Serono OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3.

Oggetto del decreto: variazione denominazione sociale della titolare dell'A.I.C. (precedente denominazione sociale Aktiebolaget Leo A.B.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 131/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: (DEQUADIN, ENEMAC, HALIBORANGE e MICROLAX).

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., codice fiscale 00047510326, con sede e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122.

Oggetto del decreto: modifica della denominazione sociale della società titolare AIC da Eurospital Pharma S.p.A. a Eurospital S.p.A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 132/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: CONDYLINE - DENOL.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma B.V. (Yamanouchi Group), Leiderdop - Olanda, rappresentata in Italia da Gist Brocades Farma S.p.a., codice fiscale 04754860155, con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45.

Oggetto del decreto: variazione di denominazione sociale della società estera, titolare A.I.C., da GIST Brocades n.v. a Brocades Pharma B.V. (Yamanouchi Group).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 133/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «NEOTON 500» (creatina fosfato), fiale iniettabili.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti della fiala solvente, secondo la formulazione di seguito indicata:

ogni fiala solvente contiene:
lidocaina cloridrato mg 40;
HCl 1 N q.b. a pH 2;
acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 134/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TILCOTIL» (tenoxicam), flacone-fiala iniettabile liofilizzato da 20 mg (1, 2 e 6 flacone fiala liofilizzati + 1, 2 e 6 fiale di solvente da 2 ml).

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann - La Roche Ltd di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Oggetto del decreto: modifica della composizione, limitatamente agli eccipienti, secondo la seguente formulazione:

principio attivo: invariato;
eccipienti: mannite 72,73 mg; sodio idrossido mg 3,34; trometamolo 3 mg; acido ascorbico 0,364 mg; sodio edetato 0,2 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 135/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «VICKS MEDINAIT», sciroppo (flaconi da 90 a 180 ml con bicchierino dosatore da 30 ml).

Titolare A.I.C.: Richardson GmbH di Gross Gerau (Germania), rappresentata in Italia da Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385, codice fiscale 00439220583.

Oggetto del decreto: modifica della composizione, limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata:

principi attivi: invariati;

eccipienti: alcool etilico a 95° 15,3700, sodio citrato biidrato 1,0000 g, acido citrico monoidrato 0,2500 g, sodio benzoato 0,1000 g, polietilenglicole 6000 5,0000 g, zucchero (saccarosio) 27,5000 g, glicerina 12,5000 g, anetolo 0,0100 g, giallo chinolina (E 104) 0,0100 g, blu indigotina (E 132) 0,0034, g, acqua demineralizzata q.b. a 100,00 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 136/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «VIVIDYL» (notriptilina cloridrato), capsule.

Titolare A.I.C.: ELI LILLY ITALIA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente al quantitativo dell'eccipiente della preparazione capsule da 25 mg amido di mais mg 221,5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 137/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: DETOXICON.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità igienico terapeutiche) S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via G. Vittorio, 23, codice fiscale n. 01108720598.

Oggetto del decreto: modifica di composizione dei princìpi attivi secondo la formulazione di seguito indicata:

Un confetto contiene:

principi attivi: glicina mg 175, dl-acetilmetionina mg 125;

eccipienti: amido di mais mg 4.10, magnesio stearato mg 3,50, talco mg 62,21, polivinilpirrolidone mg 3,25, cellulosa microcristallina mg 43,25, gomma arabica mg 8,20, eudragit L mg 0,70, saccarosio mg 184,34, cera E mg 0,3.

La modifica della forma farmaceutica, da compresse a confetti e la modifica del confezionamento, da pilloliera in vetro a blisters.

La confezione autorizzata, i codici nonché la classificazione attribuita ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 sono indicati di seguito:

a) 30 confetti:
codice: 011355070 (in base 10) 0BUJXY (in base 32);
classe: *c)*.

Le confezioni prodotte anteriormente alla modifica non possono essere vendute a partire dal 1° ottobre 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 138/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: GLOBUMAN BERNA, iniettabile per uso endovenoso, 1 flac. g 1 + solvente ml 20, 1 flac. g 2,5 + solvente ml 50 e 1 flac. g 5 + solvente ml 100, codici 008806059, 008806061 e 008806073.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna - Berna - Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., codice fiscale 00190430132, con sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 33.

Oggetto del decreto: variazione di classificazione: le preparazioni succitate sono ora collocate in classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 139/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: VISUCLOBEN ANTIBIOTICO e VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE nella forma sospensione oftalmica.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6.

Oggetto del decreto:

1) collocazione in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992 delle seguenti confezioni:

VISUCLOBEN ANTIBIOTICO - ml 10 di sospensione oftalmica - codice 026585024;

VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE - ml 10 di sospensione oftalmica (codice 026592028);

2) collocazione in classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 delle seguenti confezioni:

VISUCLOBEN ANTIBIOTICO - ml 5 di sospensione oftalmica - codice 026585012,
VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE - ml 5 di sospensione oftalmica - codice 026592016.

Le confezioni da ml 5 non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° luglio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 140/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: FAMODIL - GASTRIDIN.

Titolare A.I.C.:

1) Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47;

2) Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6.

Oggetto del decreto:

a) collocazione in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° aprile 1992 delle seguenti confezioni:

1) FAMODIL «20» - 20 compresse mg 20 - codice 025924022;
2) GASTRIDIN «20» - 20 compresse mg 20 - codice 025925025;

b) aggiunta della dizione «20» alle succitate confezioni delle specialità medicinali FAMODIL e GASTRIDIN.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 141/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: PROVERA.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via Upjohn, 2.

Oggetto del decreto: collocazione in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° aprile 1992 della specialità medicinale PROVERA - 12 compresse mg 5, 12 compresse mg 10 e 20 compresse mg 5 - codici numeri 020328213, 020328237 e 020328201.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 142/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: ANTISPASMINA COLICA.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1.

Oggetto del decreto: collocazione in classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 delle seguenti confezioni:

30 confetti - codice 002918011;
30 confetti BB - codice 002918035;
30 confetti forte - codice 002918023.

Le precitate confezioni non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° luglio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 143/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: TONOFOLIN, 10 flac. mg 4/ML 8 con annesso tappo contenitore.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Oggetto del decreto: variazione di produttore: la produzione è ora effettuata dalla società ABC S.p.a. nello stabilimento comune sito in Torino, via Crescentino, 25, i controlli continuano ad essere effettuati dalla Zyma S.p.a. nello stabilimento consortile di Crescenzago (Milano), via Benadir, 5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 144/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «NEO-CYTAMEN 1000», 6 fiale da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, 5, codice fiscale 01196590184.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopraindicata. (Precedente titolare: Glaxo S.p.a.). Autorizzazione a effettuare la produzione nel proprio stabilimento sito in Pavia, viale Certosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 145/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale. «DECÀRENE» (ubidecarenone) flaconcini uso orale.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n. 1.

Oggetto del decreto: previsione di un ulteriore produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla Teofarma S.r.l., nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 146/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: RAPICORT (idrocortisone succinato sodico), nella forma iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione. La produzione della specialità medicinale sopra indicata, nella confezione: 1 fiala liofilizzata da 100 mg + 1 fiala di solvente da 2 ml, è ora effettuata nello stabilimento della società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 147/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: AMINOMAL (3 fiale da 10 ml).

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24.

Oggetto del decreto: previsione di un ulteriore produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 148/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinali: AMINOMAL (3 fiale da 10 ml e 6 fiale da 2 ml), CAPROLISIN (3 fiale da 10 ml e «Forte» 3 fiale da 10 ml), TRANEX (6 fiale da 5 ml).

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24.

Oggetto del decreto: Variazione dello stabilimento di controllo: i controlli delle specialità medicinali sopra indicate saranno effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 149/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: ASSORAL (Roxitromicina) 12 compresse mg 150.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domiclio fiscale in Verona, via Fleming, 2.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione ed il confezionamento sono ora effettuati dalla Roussel Pharma S.p.a. nello stabilimento consortile di Milano, viale Gran Sasso, 18, i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Glaxo S.p.a. nello stabilimento consortile di Verona, via Fleming, 2, ove continua ad essere effettuato anche il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 150/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «SPECTRUM» (ceftazidima) fiale.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione è ora effettuata dalla Società Glaxo S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Verona.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 151/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: MUVIAL (4-carbometossitiazolidina cloridrato), nelle forme: capsule da 100 e 200 mg e granulare da 100 e 200 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare la fase di granulazione del principio attivo, dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento comune, sito in Pero (Milano), via Galilei, 7; la microincapsulazione delle preparazioni viene eseguita dalla società Eurand international S.p.a., nello stabilimento della stessa, sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Privata Pasteur, 9/10; le operazioni di imbustamento, limitatamente alle preparazioni granulare da 100 e 200 mg, vengono effettuate nello stabilimento della società Ivers-Lee Italia S.p.a., sito in Caronno Pertusella (Varese), Corso della Vittoria, 1533. I controlli sono eseguiti, dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune, sito in Milano, via Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 152/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: CYCLOVIRAN (aciclovir) pomata oftalmica e crema.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione è ora effettuata dalla società Wellcome Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia, via del Mare, 36.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 153/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «IUVACOR 50» 10 flaconcini monodose da mg 50.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società Poli S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Quinto dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno, 48, mentre i controlli continuano ad essere effettuati nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Milano, via Ripamonti, 99.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 154/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: IMIPEM.

Titolare A.I.C.. Neopharmed S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto del decreto: variazione del produttore del solvente il flacone di solvente è ora prodotto dalla società S.I.F.R.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Isola della Scala (Verona).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 155/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinali:

DESACI (25 compresse da 0,25 mg, im. iv. 10 fiale 2 ml 0,4 mg, gocce orali da 15 ml);
NIOTAL (30 compresse rivestite);
BEVOREN (30 compresse da 100 mg, iv. 6 fiale da 100 mg);
VALLENE (20 compresse da 300 mg);
PROCAMIDE (20 capsule da 300 mg, im. iv. 3 fiale 5 ml 500 mg);
LYSOLAC (20 capsule);
ZAMOCILLIN (12 capsule da 500 mg).

Titolare A.I.C.: Zambon group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione ad effettuare la produzione nello stabilimento comune «Zambon group - Simes», sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (precedente titolare: Simes S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 156/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LANTIGEN B» gocce uso orale.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6, codice fiscale 00265870105.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata con autorizzazione a effettuarne la produzione nel proprio stabilimento sito in Genova, via Isonzo, 6 (precedente titolare: ASH Laboratories - Inghilterra).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 157/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TORA-DOL» (Ketorolac trometamina), fiale.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Oggetto del decreto: estensione di impiego alla via endovenosa con uso limitato agli ospedali e casa di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 158/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LIXIDOL» (Ketorolac trometamina) fiale.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24.

Oggetto del decreto: estensione di impiego alla via endovenosa con uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 159/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CLAVULIN» (amoxicillina triidrata) nelle forme: sospensione pediatrica da 312,5 mg, 5 ml (1 flacone da 100 ml), granulato da 312,5 mg (12 bustine), 12 compresse solubili da 625 mg, 12 compresse rivestite da 1 g e 12 compresse solubili da 312,5 mg.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Oggetto del decreto: autorizzazione a continuare a fare effettuare, nello stabilimento della società dott. L. Zambeletti S.p.a., sito in Baranzate di Bollate (Milano), tutte le fasi di produzione e confezionamento autorizzate con D.M. del 28 novembre 1989; l'esecuzione di tutte le altre fasi produttive nonché dei controlli sulla materia prima e sul prodotto finito, continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune, sito in Nerviano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 160/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LAMPOMANDOL» (1 fl 1 g + 1 f solv) e Zoncef (1 fl 1 g i.m. + 1 f solv 3 ml e 1 fl 2 g e.v. + 1 f solv 10 ml).

Titolare A.I.C.: Agips farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo (Genova), via Amendola, 4.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione ed il confezionamento delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuate dalla società Radiumfarma S.r.l. nello stabilimento comune, sito in Masate (Milano). I controlli sui prodotti finiti sono effettuati dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento comune, sito in Milano, via Beldiletto, 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Decreto n. 163/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «INSIDON» (opipramolo dicloridrato) confetti.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,500.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata: principio attivo: invariato; eccipienti: silicio biossido 5,0 mg; lattosio 42,4 mg; polivinilpirrolidone 4,3 mg; glicerina 0,5 mg; amido 8,0 mg; talco 23,7 mg; magnesio stearato 0,6 mg; titanio biossido 1,2 mg; polietilenglicole 0,5 mg; cellulosa microcristallina 0,5 mg; idrossipropilcellulosa 0,85 mg; polivinilpirrolidone polivinilacetato 0,85 mg; ossido di ferro 0,02 mg; saccarosio 36,5 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica degli eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 164/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LIORESAL» (baclofene) compresse da 10 e 25 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233 km 20,500.

Oggetto del decreto: autorizzazione alla modifica di composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata: per le compresse mg 10; principio attivo: invariato; eccipienti: amido di frumento 61 mg; magnesio stearato 0,5 mg; polivinilpirrolidone 7 mg; cellulosa microcristallina 61 mg; silice precipitata 0,5 mg; per le compresse mg 25; principio attivo: invariato; eccipienti: amido di frumento 83 mg; magnesio stearato 1 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; cellulosa microcristallina 80 mg; silice precipitata 1 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 165/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CICLAFAST» (piroxicam pivalato).

Titolare A.I.C.: Società Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via San Leonardo, 96.

Confezioni autorizzate e codici:

a) 30 capsule mg 30 codice 025951031 (in base 10) OSRYTR (in base 32);
b) tubo g 50 crema al 2% codice 025951043 (in base 10) OSRYU3 (in base 32).

Oggetto del decreto: modifica di denominazione da UNICAM e CICLAFAST; modifica di composizione limitatamente agli eccipienti della preparazione crema al 2% secondo la seguente formulazione: principi attivi: invariati; eccipienti: vaselina bianca g 1, metile p-idrossibenzoatog 0,100, propile p-idrossibenzoato g 0,050, carbossivinilpolimero g 1, acido cloridrico 1 N g 0,200, sodio idrato gocce g 0,115, acqua depurata g 95,535.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 166/1992 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale:

1) CARDIAZOL PARACODINA, IRUXOL, LEVOBREN, OGURAN, PARACODINA, PARACODINA SCIROPPO, TALUSIN;
2) PROCORUM;
3) ISOPTIN, ISOPTIN S, RYTMONORM.

Titolare A.I.C.: per le specialità medicinali di cui al n. 1, Knoll farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00868480153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 39. Per la specialità medicinale di cui al n. 2, Knoll AG, Ludwigshafen, Germania, rappresentata in Italia da Knoll farmaceutici S.p.a. Per le specialità medicinali di cui al n. 3, Knoll AG, Liestal, Svizzera, rappresentata in Italia da Knoll farmaceutici S.p.a.

Oggetto del decreto: modifica della denominazione sociale da Knoll S.p.a. Prodotti farmaceutici a Knoll farmaceutici S.p.a., titolare delle A.I.C. delle specialità medicinali di cui al n. 1 e rappresentante legale delle citate società estere, titolari delle A.I.C. delle specialità medicinali di cui ai numeri 2 e 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Provvedimento n. MI 63/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LOSEC» capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Astra Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni autorizzate sono: «trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. Sindrome di Zolliger-Ellison».

Decorrenza del provvedimento: 3 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 72/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «MAXAQUIN» (lomefloxacin).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Oggetto del decreto: estensione delle indicazioni terapeutiche; le indicazioni autorizzate sono: «MAXAQUIN è indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie e delle basse vie respiratorie causate da microorganismi sensibili al lomefloxacin».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 73/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CHIMONO» (lomefloxacin).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche; le indicazioni autorizzate sono: «CHIMONO è indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie e delle basse vie respiratorie causate da microorganismi sensibili al lomefloxacin».

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 74/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «UNIQUIN» (lomefloxacin).

Titolare A.I.C.: Alfa Wessermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche; le indicazioni autorizzate sono «UNIQUIN è indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie e delle basse vie respiratorie causate da microorganismi sensibili al lomefloxacin».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 75/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «MIRISED» gocce, capsule, compresse.

Titolare A.I.C.: Dott. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale E. Forlanini, 15.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche; le indicazioni autorizzate sono: trattamento dei sintomi correlabili al decadimento cognitivo ed alle alterazioni comportamentali associate a sindrome psico-organica senile, a demenza senile o a demenza vascolare. Trattamento di fondo di cefalee ed emicranie. Morbo di Parkinson. Iperprolattinemia e inibizione della lattazione

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 76/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DAVERIUM» gocce, capsule, compresse.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche; le indicazioni autorizzate sono: trattamento dei sintomi correlabili al decadimento cognitivo ed alle alterazioni comportamentali associate a sindrome psico-organica senile, a demenza senile o a demenza vascolare. Trattamento di fondo di cefalee ed emicranie. Morbo di Parkinson. Iperprolattinemia e inibizione della lattazione.

Efficacia del provvedimento: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI 77/92 del 27 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ZOLADEX» siringa pronta.

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a «fibromi uterini».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 marzo 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

92A0963

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.078	Ars No Mat	Sumitomo	16- 9-1991
16.694	B-D Insyte Luer Lock Obturator	Becton Dickinson	16- 9-1991
16.709	Porrivis	Vis Medicatrix Naturae	6- 8-1991
16.717	Clearasil blu gel antisettico	Vick International	4- 7-1991
16.720	Hemocath catetere in silicone doppio lume SL e cat. per giugul. int. doppio lume HC	Sorin Biomed. emodial.	16- 9-1991
16.734	Elettro-catet. per stim. card. mod. 1012 T	Siemens	16- 9-1991
16.736	Pacemaker mod. Dialog II varie versioni	Siemens	6- 8-1991
16.768	IB Cute bruno	Ist. biochim. sardo	6- 8-1991
16.769	IB Cute	Ist. biochim. sardo	6- 8-1991
16.770	Blattox L	Farmec	6- 8-1991
16.771	Glutaster basica	Farmec	6- 8-1991
16.772	Neofarm alcoolico incolore	Farmec	6- 8-1991
16.773	Neofarm alcoolico tintura	Farmec	6- 8-1991
16.774	Glutaster acida	Farmec	6- 8-1991
16.775	Neo Glutaster	Farmec	6- 8-1991
16.776	Set per nefrostomia percutanea	Chimed	22-11-1991
16.777	Connettori angiografici	Chimed	22-11-1991
16.778	Set transuretrale in silicone	Chimed	22-11-1991
16.779	Introduttori	Chimed	22-11-1991
16.780	Cateteri poliamm. angiografia	Chimed	22-11-1991
16.784	Focus T83F	Ela Medical	16- 7-1991
16.785	Opus 4033-4034	Ela Medical	16- 7-1991
16.786	Opus 3003-3004	Ela Medical	16- 7-1991
16.787	Opus 4003-4001-4004	Ela Medical	16- 7-1991
16.788	MD 520	S.D.M.	6- 8-1991
16.793	Iodoplus	Chimica sud	4-11-1991
16.794	Ferotox	Rea	16- 8-1991
16.795	Difenox	Rea	16- 7-1991
16.796	Solu-Care	Carex	16- 7-1991
16.797	E.V.A.-Flo	Carex	16- 7-1991
16.798	Emo-Care	Carex	16- 7-1991
16.799	Uni-Kit	Carex	16- 7-1991
16.800	Care-Cath	Carex	16- 7-1991
16.804	Baomiao spra	Formenti	4- 7-1991
16.808	FO 0289 044	Bayer	16- 7-1991
16.816	Mod. 1018 T	Siemens	16- 9-1991
16.819	Sensolog III	Siemens	16- 9-1991
16.821	Hypotears pomata	Iolab	6- 8-1991
16.822	Unisepta Liquid	Johnson & Johnson S.p.a.	16- 9-1991
16.823	Micro 10	Johnson & Johnson S.p.a.	16- 9-1991
16.824	Uni 3D	Johnson & Johnson S.p.a.	16- 9-1991
16.831	Killing polvere (N)	Farmol-Safca	16- 7-1991
16.833	Bromosept 10	Activa	6- 8-1991
16.834	Prontolac	L.A.C. Linea alta cosm.	16- 9-1991
16.837	Lacrigel	Farmigea	16- 9-1991
16.839	Combitrans	Braun	6- 8-1991
16.840	Bior	Cremascoli	6- 8-1991
16.841	Bombay	Crai intern.	16- 9-1991
16.842	Sidney	Crai intern.	16- 9-1991
16.843	Male	Crai intern.	16- 9-1991
16.844	Flores	Crai intern.	16- 9-1991
16.845	Fulmicid	Entomit	16- 9-1991

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.846	Insuflon	Movi	16- 9-1991
16.847	Flocare defluss. nutripompa enterale	Nutricia	13-12-1991
16.848	Flocare defluss. somministr. enterale	Nutricia	13-12-1991
16.849	Disinf. concentr. (H714/120)	Bayer	4-11-1991
16.850	Aghi	Sar	16- 7-1991
16.851	Bali	Crai intern.	16- 9-1991
16.852	Ambo	Crai intern.	16- 9-1991
16.853	Sanur	Crai intern.	16- 9-1991
16.854	P.P.I./C	Crai intern.	16- 9-1991
16.855	Manila	Crai intern.	16- 9-1991
16.856	Phuket	Crai intern.	16- 9-1991
16.857	Kashmir	Crai intern.	16- 9-1991
16.858	Colombo	Crai intern.	16- 9-1991
16.859	Elettrocatet. mod. 4058	Schiapparelli Medtronic	16- 7-1991
16.860	Capsure mod. 4504-4504M	Schiapparelli Medtronic	16- 7-1991
16.861	Sistema integrato ossigen. sangue	3M Italia	16- 9-1991
16.862	Thorak Lex	Bard	6- 8-1991
16.863	Kit per catetere epidulare	Bard	6- 8-1991
16.864	HD 410	S.D.M.	4-11-1991
16.865	Medusa	Parisch	4-11-1991
16.866	DPCA	Aguettant Italia	4-11-1991
16.867	Genvivario Forhans Brand	Uragme	16- 9-1991
16.869	Tubi in silicone uso medico	Comesa	6- 8-1991
16.870	Filtro temporaneo per vena cava	Lab. Bruneau	16- 9-1991
16.871	Thile Tears	Alcon Italia	6- 8-1991
16.873	Linea verde Suemon Drain sterile	Linea verde	4-11-1991
16.876	Cannula per ossigenoterapia	Sim Italia	4-11-1991
16.877	Iodokim	Chimica sud	13-12-1991
16.878	Kimonio	Chimica Sud	13-12-1991
16.880	Verel	Brocades	16- 9-1991
16.881	Viadyn	Braun Milano	16- 9-1991
16.882	Stimuplex Ago	Braun Milano	16- 9-1991
16.883	Guide angiografiche	Coron Heart Intern.	4-11-1991
16.885	Set. itrodutt. percutaneo di catetere PCI e dilatat. vasali UMI	Coron Heart Intern.	4-11-1991
16.886	Finesse	Biotec	4-11-1991
16.887	Solucap	Sifra	22-11-1991
16.890	Catetere in silicone Nipro	Nissho Corporation	10-12-1991
16.891	Esoform Jod 35	Esoform	4-11-1991
16.892	Esoform Jod 500	Esoform	4-11-1991
16.893	Amplifon Alfa	Amplifon	10-12-1991
16.894	Siemens Triton 3000	Amplifon	10-12-1991
16.895	Cyclerset per CCPD	Bieffe-Medital	4-11-1991
16.896	Aghi percutanei sterili monouso	Coron Heart Intern.	4-11-1991
16.897	Raccordo paziente LL e L3	Bieffe Medital	4-11-1991
16.898	Pleura-Gard	Tekmed Instruments	10-12-1991
16.899	Catetere irrigaz. occlus. e embol. Pruitt	Levi medica	13-12-1991
16.900	Kit per artroscopia	Sherwood Medical	13-12-1991
16.903	Carbograft	Sorin Biomedica	1-11-1991
16.904	Set autotrasfusione Biosurge	Medical Engineering Syst.	4-11-1991
16.907	Microspinal	Tecnecom	4-11-1991
16.909	Cateteri epidurali Encapsulon	Soxil	13-12-1991
16.911	Cateteri di Kensey	Cordis	4-11-1991
16.912	Siringa Nova	Pentaferte	4-11-1991
16.915	Pacemaker Phymos MPS	M.E.D.I.C.O.	16- 9-1991

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.916	Pacemaker Kerfos X6P	M.E.D.I.C.O.	16- 9-1991
16.917	830-S Phymos	M.E.D.I.C.O.	16- 9-1991
16.918	410-S Porous	M.E.D.I.C.O	16- 9-1991
16.919	430-S Porous Tined	M.E.D.I.C.O	16- 9-1991
16.920	330-S Standard	M.E.D.I.C.O.	16- 9-1991
16.921	310-S Tined	M.E.D.I.C.O.	16- 9-1991
16.922	Capsure mod. 4004 4004M	Schiapparelli Medtronic	4-11-1991
16.923	Itrel I mod. 7420-7421	Schiapparelli Medtronic	4-11-1991
16.924	Itrel II mod. 7424	Schiapparelli Medtronic	22-11-1991
16.925	Microminix	Schiapparelli Medtronic	4-11-1991
16.926	Minix ST 8331-8330-8331M	Schiapparelli Medtronic	4-11-1991
16.927	Simplex 8230	Cardiomedica	22-11-1991
16.928	Combydin	B. Braun Milano	22-11-1991
16.930	Drenaggio toracico di Monaldi in neoplex	Cyana Mid Italia	22-11-1991
16.931	Uristil	Cyana Mid Italia	4-11-1991
16.932	Drenaggio toracico diritto in silicone	Cyana Mid Italia	22-11-1991
16.933	Recombigen HIV-I EIA	Ortho Diagnostic System	4-11-1991
16.937	Set prolunga P. 40 polietilene	Bertoni Nello	4-11-1991
16.938	Set prolunga P. 40 in EVA	Bertoni Nello	4-11-1991
16.939	Set prolunga P. 40 in PVC	Bertoni Nello	4-11-1991
16.940	Set prolunga P. 40 poliuretano	Bertoni Nello	4-11-1991
16.941	Sacca alimentaz. forzata in EVA	Bertoni Nello	4-11-1991
16.942	Set a tre vie per trasfus. TS 500/3 in polietilene	Bertoni Nello	4-11-1991
16.943	Set a tre vie per trasfus. TS 500/3 in poliuterano	Bertoni Nello	4-11-1991
16.944	Set a tre vie per trasfus. TS 500/3 in EVA	Bertoni Nello	4-11-1991
16.946	Beta 22,2	Betafarma	13-12-1991
16.947	Beta 12	Betafarma	13-12-1991
16.948	WC Net Fresch	Manitoba Italia	4-11-1991
16.949	WC Net	Manitoba Italia	4-11-1991
16.950	Baygon casa e piante	Bayer Italia	10-12-1991
16.951	Baygon casa e giardino CF.P	Bayer Italia	10-12-1991
16.952	Uromed disp. per il deflusso di sol. per urologia	Samed	4-11-1991
16.968	Catetere per infusione PSG	Cardiotec	13-12-1991

92A0928

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fratelli Dantino, in Portici

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1992, la riscossione del carico tributario di L. 378.371.438 dovuto dalla società Fratelli Dantino, con sede in Portici, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A0965

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante: «Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 8, all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, punto 5), dove è scritto: «5) "naturalmente gassata o effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, ...», si legga: «5) "naturalmente gassata" o "effervescente naturale", se il tenore di anidride carbonica libera, ...»;

alla pag. 9, all'art. 13, comma 3, dove è scritto: «3. Fuori dei casi previsti dal comma, l'importazione di un'acqua minerale naturale ...», si legga: «3. Fuori dei casi previsti dal comma *1*, l'importazione di un'acqua minerale naturale ...»;

alla pag. 11,

all'art. 20, comma 1, dove è scritto: «... si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, del *D.O.G. 7 novembre 1939, n. 1856.*», si legga: «... si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, del *decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 276 del 28 novembre 1939.*»;

all'art. 21, comma 1, dove è scritto: «... e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, *sedicesimo comma*, sono sottoposti a revisione entro ...», si legga: «... e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro ...» ed al successivo comma 2, dove è scritto: «2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette *di* conformità alle norme ...», si legga: «2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette *in* conformità alle norme ...».

Gli allegati I, II e III al decreto legislativo sopra richiamato, pubblicati dalla pag. 12 alla pag. 25 del già citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da considerare soppressi perché non facenti parte integrante del decreto legislativo medesimo.

92A1030

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	330.000
	- semestrale	L.	180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	635.000
	- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 1 0 9 2 *

L. 1.200